

VERSO UNO SVILUPPO SOSTENIBILE? L'IMPATTO
DELLA DIR. 2024/1799/UE RELATIVA A NORME COMUNI
CHE PROMUOVONO LA RIPARAZIONE DI BENI SUI
RAPPORTI TRA CONSUMATORE, FABBRICANTE E
VENDITORE

*TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT? THE IMPACT OF
DIRECTIVE 2024/1799/EU ON COMMON RULES TO PROMOTE
THE REPAIR OF GOODS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN
CONSUMER, MANUFACTURER AND SELLER*

Rev. Boliv. de Derecho N° 39, enero 2025, ISSN: 2070-8157, pp. 306-329



Francesco
LIBRIZZI

ARTÍCULO RECIBIDO: 7 de noviembre de 2024

ARTÍCULO APROBADO: 19 de diciembre de 2024

SINTESI: Il contributo conduce un'analisi delle disposizioni introdotte dalla dir. 2024/1799/UE, la quale ha come obiettivo la promozione della riparazione dei beni nel mercato europeo. Individuato il quadro normativo in cui l'intervento del legislatore europeo si colloca, si approfondiscono le novità introdotte, quali l'obbligo di riparazione gravante sui fabbricanti, il modulo europeo di informazioni sulla riparazione e la piattaforma online per la riparazione. Particolare attenzione è infine dedicata alle modifiche apportate alla dir. 2019/771/UE in materia di vendita di beni di consumo.

PAROLE CHIAVE: Direttiva 2024/1799/UE; riparazione; sviluppo sostenibile.

ABSTRACT: *The paper conducts an analysis of the provisions introduced by Directive 2024/1799/EU, which aims to promote the repair of goods in the European market. Identified the legal framework in which the Directive takes place, the new features introduced, such as the obligation to repair on manufacturers, the European Repair Information Form and the online platform for repair, are discussed in detail. Finally, particular attention is paid to the amendments to Sale of Goods Directive 2019/771/EU.*

KEY WORDS: *Directive 2024/1799/EU; repair; sustainable development.*

SUMARIO.- I. PREMESA.- II. LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA.- I. L'obbligo di riparazione.- 2. Modulo europeo di informazioni sulla riparazione.- 3. La piattaforma online per la riparazione.- III. GLI INTERVENTI SULLA DIRETTIVA 2019/771/UE.- IV. CONCLUSIONI.

I. PREMESA.

Il 30 luglio 2024¹ è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni che promuovono la riparazione di beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828² (nel prosieguo anche solo "la Direttiva").

L'adozione della Direttiva rientra nel *Circular Economy Action Plan*³, promosso dalla Commissione Europea a marzo 2020. Tale pacchetto di iniziative è uno degli elementi principali del *Green Deal* europeo⁴, l'agenda dell'Unione per la promozione dello sviluppo sostenibile.

Il concetto di sviluppo sostenibile⁵ è oggi più che mai al centro dell'ordinamento giuridico e ne condiziona l'evoluzione.

Com'è noto, esso integra in sé due obiettivi da coordinare. Il primo è quello di promuovere lo sviluppo economico e sociale, come strumento di contrasto alla

- 1 La Direttiva è stata adottata dai Presidenti del Consiglio e del Parlamento Europeo il 13 giugno 2024. Essa è stata pubblicata in G.U.U.E., serie L, il 10 luglio 2024.
- 2 Per un commento sulla proposta di direttiva, PONZÙ DONATO, F.: "Danno da prodotto difettoso e diritto alla riparazione del bene", *Jus Civile*, 2, 2024, pp. 301 ss.; PALUMBO A.: "La Commissione presenta una proposta legislativa per attribuire ai consumatori un nuovo diritto alla riparazione: gli aspetti salienti e le sinergie con altre proposte", *Contr.*, 2023, 343 ss. Per un primo commento alla Direttiva, nella letteratura italiana: FACCIOLI, M.: "Economia circolare e sostenibilità ambientale nel diritto dei consumatori: prime note sulla dir. 2024/1799/UE recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni", *Persona e Mercato*, 2024, pp. 959 ss.
- 3 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo, al Comitato delle regioni "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(COM) 98 final) dell'11 marzo 2020.
- 4 Atto propulsivo dell'azione è la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni "Il Green Deal Europeo" (COM/2019/640 final) dell'11 dicembre 2019. Il *Green Deal* europeo è un pacchetto di iniziative strategiche che mira ad avviare l'UE sulla strada di una transizione verde, con l'obiettivo ultimo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Sull'argomento: PENNASILICO, M.: "Economia circolare e diritto: ripensare la "sostenibilità"", *Persona e Mercato*, 2021, 711 ss.; LIPARI, R.: "Premesse per un diritto civile dell'ambiente", *Riv. dir. civ.*, 2024, 209 ss.; FADDA, R.: *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, E.S.I., Napoli, 2024.
- 5 Per una ricostruzione del percorso di ascesa del concetto di sviluppo sostenibile nella normativa europea ed internazionale: IMBRUGLIA, D.: "Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori", *Persona e mercato*, 2021, 395 ss.

• **Francesco Librizzi**

Dottorando di ricerca (Università degli Studi di Palermo). Correo electrónico: francesco.librizzi01@unipa.it.

povertà e di promozione della giustizia. Il secondo è una gestione delle risorse del pianeta che tenga in considerazione il benessere delle generazioni future.

Proprio di "interesse delle generazioni future" discorre oggi il novellato art. 9 della Costituzione, ove si proclama la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi⁶.

Anche il diritto eurounitario vigente adopera più volte la dizione "sviluppo sostenibile" nei Trattati: l'art. 3, paragrafo 3 del Trattato sull'Unione Europea (T.U.E.), dopo avere affermato che l'Unione instaura un mercato interno, statuisce che essa si "adopera" per lo sviluppo sostenibile dell'Europa. La disposizione prosegue individuando quattro pilastri dello sviluppo sostenibile: i) crescita economica equilibrata; ii) stabilità dei prezzi; iii) economia sociale di mercato fortemente competitiva, che miri alla piena occupazione e al progresso sociale; iv) elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Al paragrafo 5 del medesimo articolo, il T.U.E. statuisce che, nelle relazioni con il resto del mondo, l'Unione contribuisce "allo sviluppo sostenibile della Terra". Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) prevede che nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni dell'Unione Europea si debbano integrare le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente, "in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile" (art. 11, TFUE). Pure rilevante è l'art. 37 della Carta di Nizza, intitolato "Tutela dell'ambiente", il quale stabilisce che "un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile".

La Direttiva 2024/1799/UE sulla riparazione è inoltre compresa fra le misure di attuazione della *Nuova agenda dei consumatori*⁷, con la quale nel 2020 l'Unione si è data una visione a lungo termine nel settore della protezione dei consumatori, con l'obiettivo primario di introdurre azioni concrete nella transizione verde e digitale. La necessaria interconnessione fra le due linee di intervento -tutela dell'ambiente e diritto dei consumi- è testimoniata dal fatto che il primo pilastro dell'*Agenda* riguarda proprio la transizione verde, della quale i consumatori sono chiamati ad essere protagonisti⁸.

6 A questa disposizione si affianca pure l'art. 41 Cost., il quale individua la tutela dell'ambiente quale limite allo svolgimento dell'iniziativa economica privata. Sulla novella: *ex multis*, CATERINI, E.: "Iniziativa economica privata e «crisi ecologica». Interpretazione anagogica e positivismo", in AA.VV.: *Diritto europeo e legalità costituzionale a trent'anni dal volume di Pietro Perlingieri. Atti dell'Incontro di Studi dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, 9-10 settembre 2022*, (coord. da G. PERLINGIERI, E. GIORGINI), E.S.I., Napoli, 2024, pp. 273-363; VETTORI, G.: "L'«interesse» delle generazioni future", *Persona e mercato*, 2023, pp. 631 ss.; FADDA, R.: *La sostenibilità*, cit., pp. 14 ss.

7 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio "Nuova agenda dei consumatori. Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile" (COM(2020) 696 final) del 13 novembre 2020.

8 Afferma la Commissione, al punto 3.1: "I consumatori di tutta Europa mostrano un crescente interesse a contribuire personalmente al conseguimento della neutralità climatica, alla preservazione delle risorse

L'approccio che il legislatore europeo ha inteso dunque seguire nell'adozione della Direttiva sulla riparazione è, utilizzando lo stesso linguaggio della Commissione, di tipo "olistico"⁹.

Infatti, preso atto che la sostenibilità non fosse "a main political concern" sia quando fu adottata la "storica" Direttiva 1999/44/CE¹⁰ sulla garanzia nella vendita di beni di consumo, sia al momento dell'adozione della successiva Direttiva 2019/771/UE¹¹, l'Unione Europea intende ora perseguire un approccio integrato, che tenga insieme un elevato livello di protezione dei consumatori e una maggiore circolarità dell'economia¹².

Delineato il contesto in cui la Direttiva 2024/1799/UE ha visto la luce, occorre evidenziare quali siano le esigenze che la stessa intende soddisfare e gli obiettivi che intende raggiungere.

Sia negli atti preparatori che nel preambolo della Direttiva¹³ si rileva come i consumatori tendano a rinunciare alla riparazione dei beni difettosi, preferendo

naturali e della biodiversità e alla riduzione dell'inquinamento idrico, atmosferico e del suolo. La sfida consiste nello sbloccare questo potenziale attraverso misure che responsabilizzino e sostengano tutti i consumatori e consentano loro, indipendentemente dalla rispettiva situazione finanziaria, di svolgere un ruolo attivo nella transizione verde senza imporre uno stile di vita specifico e senza discriminazioni sociali."

- 9 Così si esprimeva la Commissione Europea nella relazione di impatto che accompagnava la proposta di direttiva sulla riparazione (SWD(2023) 59 final): "The Commission is following this objective in a holistic manner, by tackling different aspects on both the supply and demand side in various initiatives. A 'right to repair' will be the result of the combined effect of these measures" (p. 5).
- 10 Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, pubblicata nella G.U.C.E. n. L 171 del 07/07/1999. Com'è noto, essa era stata recepita nel diritto italiano attraverso un insieme di disposizioni inizialmente inserite dal d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 nel codice civile (negli artt. 1519-bis-1519-nonies) e successivamente ricollocate, sostanzialmente immutate, negli artt. 128-135 del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206). Per un'analisi del contenuto del provvedimento si rimanda, *ex multis*, a: AA.VV.: *La vendita di beni di consumo* (a cura di R. Alessi), Giuffrè, Milano, 2005; LUMINOSO, A.; BIN, M.: *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, CEDAM, Padova, 2003; DE NOVA, G.: "La disciplina della vendita dei beni di consumo nel "Codice" del consumo", *Contratti*, 2006, pp. 391 ss.
- 11 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la Direttiva 2009/22/CE, e che abroga la Direttiva 1999/44/CE, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 136 del 22.5.2019. Essa ha sostituito e abrogato, a vent'anni di distanza dalla sua entrata in vigore, la dir. 1999/44/UE. Sulla direttiva, *ex multis*: ALPA, G.: "Aspetti della nuova disciplina delle vendite nell'Unione europea", *Contratto e impresa*, 2019, pp. 825 ss.; FERRANTE, E.: "La Direttiva 19/771/UE in materia di vendita a consumo: primi appunti", *Annuario del contratto* 2018, 2019, pp. 23 ss.; BERTELLI, F.: "L'armonizzazione massima della direttiva 2019/771 UE e le sorti del principio di maggior tutela del consumatore", *Europa e diritto privato*, 2019, pp. 953 ss.; PAGLIANTINI, S.: "Contratti di vendita di beni: armonizzazione massima, parziale e temperata della dir. 2019/771/UE", *Giur. it.*, 2020, pp. 217 ss.; FACCIOLI, M.: "La nuova disciplina europea della vendita di beni ai consumatori (dir. (UE) 2019/771): prospettive di attuazione delle disposizioni sui termini", *Le nuove leggi civili commentate*, 2020, pp. 250 ss.; BARENGHI, A.: "Osservazioni sulla nuova disciplina delle garanzie nella vendita di beni di consumo", *Contratto e impresa*, 2020, pp. 806 ss.; SARTORIS, C.: "La risoluzione della vendita di beni di consumo nella dir. n. 771/2019 UE. Commento a dir. Parlamento e Consiglio dell'Unione europea n. 771 del 2019", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, II, pp. 702.
- 12 Di ciò si dà atto fin dal Considerando I della dir. 2024/1799/UE ove si legge che "la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio persegue l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori nonché una maggiore circolarità all'interno dell'economia. Nell'ambito della transizione verde, la presente direttiva intende migliorare il funzionamento del mercato interno, promuovendo al contempo un consumo più sostenibile, e integra così l'obiettivo della direttiva (UE) 2019/771" (corsivo nostro).
- 13 V. Considerando da I a 5 della dir. 2024/1799/UE, nonché la relazione di impatto di cui alla nota n. 10.

disfarsene anticipatamente, anche quando gli stessi potrebbero essere riparati e utilizzati più a lungo. Questo fenomeno si manifesta sia nell'ambito della garanzia legale disciplinata dalla Direttiva 2019/771/UE sulla vendita di beni ai consumatori, giacché questi ultimi solitamente optano per la sostituzione invece della riparazione, sia al di fuori della garanzia stessa, quando le condizioni offerte degli operatori del settore non incentivano il ricorso a tale rimedio. In questo contesto emerge anche una limitata disponibilità di beni ricondizionati.

Il prematuro smaltimento di beni di consumo riparabili ha gravi conseguenze sull'ambiente, in quanto aumenta i rifiuti, genera emissioni di gas serra e intensifica la domanda di risorse preziose per la produzione di beni nuovi.

La Direttiva 2024/1799/UE mira, dunque, a promuovere un consumo più sostenibile, incentivando la riparazione e il riutilizzo di beni difettosi, sia nel contesto della garanzia legale che al di fuori di essa. Le istituzioni europee si aspettano che il pacchetto di misure introdotto dalla Direttiva favorisca anche l'aumento dell'occupazione, degli investimenti e della concorrenza nel settore della riparazione, con particolare beneficio per i riparatori indipendenti, comprese le piccole e medie imprese. Ci si attende, inoltre, che i risparmi ottenuti dai consumatori possano in futuro essere maggiori dei costi sostenuti dalle imprese a causa della riduzione delle vendite di beni nuovi, sicché verranno stimolati la crescita e i nuovi investimenti.

Con questi obiettivi, è apparsa necessaria l'armonizzazione della disciplina a livello dell'Unione Europea, evitando così che i contrasti fra normative nazionali sulla promozione del consumo sostenibile possano ostacolare il mercato interno e avere effetti negativi sulle transazioni transfrontaliere. Il legislatore europeo ha quindi adottato un approccio di massima armonizzazione, secondo cui gli Stati membri non possono mantenere o introdurre disposizioni divergenti rispetto all'atto dell'Unione¹⁴. D'altro canto, questa scelta è in linea con i più recenti interventi normativi nel settore che stiamo analizzando, e in particolare con quanto disposto nella Direttiva 2019/771/UE¹⁵.

II. LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA.

La Direttiva 2024/1799/UE introduce alcune novità rilevanti per favorire la riparazione e l'estensione della vita utile dei beni. Tra gli aspetti centrali, che si analizzeranno nel proseguo del presente lavoro, si evidenziano l'obbligo

14 V. art. 3, dir. 2024/1799/UE. Sul ricorso a tale approccio da parte del legislatore europeo nel diritto dei consumi: DE CRISTOFARO, G.: "40 anni di diritto europeo dei contratti dei consumatori: linee evolutive e prospettive future", *Contr.*, 2019, pp. 177 ss.

15 Sul tema v.: PAGLIANTINI, S.: "Contratti di vendita", cit., 217 ss.; BERTELLI, F.: "L'armonizzazione massima", cit., pp. 953 ss.

di riparazione dei beni gravante in capo ai produttori (invero indicati nel testo normativo come “fabbricanti”¹⁶), l'introduzione di un modulo europeo per la riparazione, nonché la creazione di una piattaforma digitale per facilitare l'accesso ai servizi di riparazione. La Direttiva apporta inoltre modifiche alla Direttiva 2019/771/UE sulla vendita di beni di consumo al fine di migliorarne la coerenza con le nuove disposizioni e innovarla per alcuni aspetti.

Dunque, essa interviene sia all'esterno che all'interno della disciplina della vendita di beni di consumo, introducendo nuove regole sia per i rapporti fra consumatore e fabbricante che per quelli fra consumatore e venditore.

Per quanto riguarda le definizioni contenute nell'art. 2 della Direttiva, deve evidenziarsi come il legislatore europeo abbia per lo più evitato di introdurre di nuove ma operato una serie di rimandi alla Direttiva 2019/771/UE e al regolamento 2024/1781/UE¹⁷, intessendo così una rete fra i vari interventi normativi in materia di produzione ecocompatibile, vendita e riparazione di beni di consumo. Per le definizioni di “consumatore”, “venditore”, “bene” e “supporto durevole”, il richiamo è all'art. 2 della Direttiva 2019/771/UE. Per le nozioni di “riparazione”, “fabbricante”¹⁸ e “ricondizionamento” si rimanda all'art. 2 del regolamento *Ecodesign*. La Direttiva introduce pure nuove definizioni, ed in particolare quelle di “riparatore” e “specifiche di riparabilità”. In particolare, il primo è definito come “qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione [...]”.

L'idea che traspare da questo sistema di rimandi è quella di un plesso normativo unitario, che segua il prodotto dalla progettazione alla riparazione, nell'ottica della promozione di un consumo sempre più sostenibile.

16 Per alcune precisazioni su questa scelta del legislatore, v. nt. 18.

17 Si tratta del c.d. Regolamento *Ecodesign*, Regolamento UE 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la dir. 2020/1828/UE e il reg. 2023/1542/UE e abroga la dir. 2009/125/CE.

18 Il “fabbricante” è definito dall'art. 2, par.1, n. 42 del regolamento *Ecodesign* come “la persona fisica o giuridica che fabbrica il prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio”. Tale definizione pare riprendere quella di “produttore” della Direttiva 85/374/CEE in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi che all'art. 3 prevede che “il termine «produttore» designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchi marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso”. È però vero che nella recentissima Direttiva 2024/2853/UE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la Direttiva 85/374/CEE, viene utilizzata nuovamente la dizione “fabbricante” per identificare “qualsiasi persona fisica o giuridica che: a) sviluppa, produce o fabbrica un prodotto; b) fa progettare o fabbricare un prodotto o che, apponendo il proprio nome, marchio o altre caratteristiche distintive su tale prodotto, si presenta come fabbricante; o c) sviluppa, produce o fabbrica un prodotto per uso proprio” (art. 4, par. 1, n. 10).

I. L'obbligo di riparazione.

La Direttiva 2024/1799/UE si propone di introdurre un vero e proprio “diritto alla riparazione” del consumatore, a fronte della previsione dell'obbligo dei fabbricanti/produttori di fornire servizi di riparazione tempestivi ed economici.

Innanzitutto, l'art. 5, par. 2 della Direttiva sancisce che la riparazione debba essere eseguita, a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, entro un periodo di tempo congruo dal momento in cui il fabbricante “prende fisicamente possesso del bene, riceve il bene o ottiene l'accesso al bene da parte del consumatore”. Inoltre, si afferma che il fabbricante possa fornire in prestito al consumatore un bene sostitutivo, a titolo gratuito o a un costo ragionevole, per la durata della riparazione e, nei casi in cui la riparazione sia impossibile, il fabbricante abbia la facoltà offrire al consumatore un bene ricondizionato.

L'obbligo di riparazione dovrebbe applicarsi anche qualora il fabbricante sia stabilito al di fuori dell'Unione Europea¹⁹: in tal caso, destinatario di tali previsioni sarà il rappresentante autorizzato nell'Unione o, in mancanza, l'importatore e/o il distributore del bene, rimanendo concesso in ogni caso il subappalto a terzi dell'attività di riparazione. Si individua, dunque, nell'ottica di massima promozione e accessibilità al rimedio da parte del consumatore, una catena di soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi previsti dalla Direttiva.

A tale ampia estensione soggettiva dell'obbligo di riparazione, fa da contraltare il rilievo per cui esso opera solo per quei beni per i quali gli atti giuridici dell'Unione europea elencati nell'allegato II alla Direttiva 2024/1799/UE prevedano determinate specifiche di riparabilità²⁰.

La *ratio* di tale limitazione è quella di “evitare di imporre oneri eccessivi ai fabbricanti e garantire che essi siano in grado di adempiere all'obbligo di riparazione” (Considerando 21)²¹.

Il fabbricante può essere esonerato dall'obbligo di riparazione solamente qualora la stessa sia “impossibile dal punto di vista giuridico o pratico”, ma

19 Art. 5, par. 3, dir. 2024/1799/UE.

20 Si tratta, in particolare, di atti normativi che riguardano lavatrici, lavasciuga biancheria e lavastoviglie, tutte per uso domestico, apparecchi di refrigerazione, display elettronici, apparecchiature di saldatura, server e prodotti di archiviazione dati, telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet, asciugabiancheria, beni incorporanti batterie per mezzi di trasporto leggeri.

21 Per una rassegna dei rilievi critici mossi dalla dottrina straniera contro questa scelta del legislatore: FACCIOLI, M.: “Economia circolare”, cit., pp. 959-961. In particolare, si è rilevato come il legislatore avrebbe potuto estendere l'obbligo di offrire servizi di riparazione anche ai fabbricanti di beni non elettronici, prevedendo addirittura un obbligo generalizzato per tutte le tipologie di beni astrattamente riparabili. L'esigenza di non far gravare oneri eccessivi sui fabbricanti sarebbe già garantita dalla previsione, presente nella Direttiva, che esclude l'obbligo di riparazione ove essa risulti impossibile.

comunque non per “motivi puramente economici, come il costo delle parti di ricambio”²².

Orbene, la disposizione in commento pare introdurre un’ipotesi di obbligo legale a contrarre avente ad oggetto il contratto di prestazione di servizi di riparazione.

Tale scelta normativa è in linea con la *ratio* che fonda l’introduzione nell’ordinamento di obblighi legali a contrarre²³, ovvero l’esigenza di garantire un accesso equo a determinati beni o servizi, soprattutto in settori di rilevanza pubblica o in presenza di monopoli o oligopoli. Tali obblighi mirano a prevenire abusi da parte del fornitore e a proteggere gli interessi pubblici o quelli di soggetti vulnerabili, assicurando trasparenza e prevedibilità nell’instaurazione dei rapporti contrattuali. La normativa, in questi casi, svolge un ruolo di bilanciamento tra libertà contrattuale, tutela delle esigenze collettive e dei diritti individuali.

In ogni caso, si è in presenza di un obbligo la cui violazione non è sanzionata. Il legislatore europeo rimette agli Stati membri l’onere -che a prima vista sembra abbastanza gravoso- di individuare quali siano gli strumenti più adeguati a garantire che i consumatori possano effettivamente accedere in modo diffuso ai servizi di riparazione²⁴.

Senza alcuna pretesa di esaustività, in caso di lesione del diritto alla riparazione poco adatti appaiono i rimedi previsti dal codice civile e generalmente ritenuti applicabili alle ipotesi di obblighi legali a contrarre, quali le azioni volte all’esecuzione specifica degli obblighi a contrarre o degli obblighi di fare di cui agli artt. 2932 e 2931 c.c. Questi sono infatti mezzi di tutela giudiziale costosi e di lunga attuazione, che non si attagliano alla maggior parte della fattispecie negoziali concrete interessate dalla disciplina.

Invece, potrebbero rivelarsi maggiormente appropriati i rimedi di tipo inibitorio, probabilmente più efficaci se esercitati a livello collettivo e non meramente individuale²⁵. In particolare, viene in rilievo, per l’ordinamento italiano, l’azione

22 Considerando 24; Art. 5, par. 1, dir. 2024/1799/UE.

23 Sul vastissimo tema, *ex multis*: NIVARRA, L.: *L’obbligo a contrarre e il mercato*, CEDAM, Padova, 1989; OSTI, C.: *Nuovi obblighi a contrarre*, Giappichelli, Torino, 2004; RICCIUTO, V.: “Gli obblighi a contrarre”, in AA.VV.: *I contratti in generale, Trattato dei contratti*, I, (diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli), Milano, 2006, pp. 391 ss.; ATTANASIO, C.: *Obblighi legali a contrarre e tutela della concorrenza*, E.S.I., Napoli, 2022.

24 L’art. 5, par. 1, dir. 2024/1799/UE statuisce infatti che “gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del consumatore, il fabbricante ripari i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II prevedono specifiche di riparabilità”.

25 In ogni caso andrebbe prevista un’azione a legittimazione individuale tipica, mancando nel nostro ordinamento un referente normativo che preveda l’ammissibilità dell’inibitoria in termini generali. In senso contrario alla possibilità di ammettere una tutela inibitoria atipica: SCOGNAMIGLIO, R.: “voce Illecito (diritto vigente)”, *Noviss. Dig.*, UTET, Torino, 1962, p. 169; GRASSO, E.: “Una tutela giurisdizionale per l’ambiente”, *Riv. dir. proc.*, 1987, p. 525; FERRI, C.: “L’azione inibitoria prevista dall’art. 1469-sexies c.c.”, *Riv. dir. proc.*,

collettiva di cui all'art. 840-*sexiedecies* c.p.c., introdotta nel 2019²⁶ al fine di fornire una tutela inibitoria generalizzata e non circoscritta ai soli consumatori, e soprattutto l'azione rappresentativa di cui all'art. 140-*octies* cod. cons.²⁷, questa di rilevanza esclusivamente consumeristica. Attraverso l'inibitoria collettiva si potrebbero infatti ottenere provvedimenti che ordinino la cessazione delle condotte lesive del diritto alla riparazione e il divieto di reiterazione delle stesse, con ricadute a favore di tutti i consumatori che entrano in contatto col professionista convenuto.

Ai rimedi di tipo privatistico, andrebbe poi certamente affiancata una tutela di *public enforcement*, con l'introduzione di sanzioni effettive, proporzionale e dissuasive nei confronti dei professionisti obbligati che non forniscano i servizi di riparazione secondo le previsioni della Direttiva.

Per chiudere il tema dell'obbligo di riparazione, deve infine menzionarsi l'art. 6 della Direttiva ai sensi del quale gli Stati membri devono provvedere affinché il fabbricante e gli altri soggetti contemplati dal par. 3 dell'art. 5 della Direttiva forniscano, quantomeno per l'intera durata dell'obbligo di riparazione²⁸, informazioni circa i propri servizi di riparazione gratuitamente e in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile. Tale informazione dovrebbe "aumentare la consapevolezza del consumatore in merito alla disponibilità della riparazione e quindi alla sua probabilità" (Considerando 25).

2. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione.

L'art. 4 introduce un modulo europeo standard informativo sulla riparazione²⁹. Tale documento contiene alcune indicazioni fondamentali sul servizio di riparazione

1996, p. 938. *Contra*, nel senso di ammettere un'azione inibitoria atipica: TRIMARCHI, P.: "voce Illecito (Diritto privato)", *Enc. Dir.*, Vol. XX, Giuffrè, Milano, 1970, p. 107; NARDO, G.N.: "L'azione inibitoria", *Judicium*, p. 11, secondo il quale "le attuali esigenze impongono che anche il legislatore intervenga per dare giusta cittadinanza ad una forma di tutela neanche più tanto sconosciuta, ma che al contrario occupa sempre più ampi spazi rispondendo meglio alla necessità di assicurare una tutela effettiva dei diritti che le classiche forme di tutela non assicurano più ormai da tempo".

26 L'azione inibitoria collettiva a generale esperibilità è stata introdotta con la legge 12 aprile 2013, n. 31 titolata "Disposizioni in materia di azione di classe". Per uno sguardo generale alla riforma delle azioni collettive si rimanda, *ex multis*, a: AA.VV., *Class action. Commento sistematico alla L.12 aprile 2019, n. 31* (a cura di B. SASSANI), Pacini, Pisa, 2019.

27 Tale strumento di tutela inibitoria collettiva è stato introdotto in sede di recepimento della Direttiva 2020/1828/UE relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, avvenuta in Italia con il d. lgs. D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 28. Com'è noto, chiude la triade delle azioni inibitorie collettive previste nel nostro ordinamento il rimedio di cui all'art. 37 cod. cons., circoscritto alla contestazione delle sole clausole contrattuali abusive. Per uno sguardo di insieme alla nuova disciplina delle *class action* consumeristiche: IANDOLI, A.: "La Class action consumeristica: il nuovo ventaglio di tutele offerto dalla Direttiva n. 2020/1828 si innesta sulle orme della legge n. 31/ 2019", *Judicium*, 2024.

28 Il Considerando 25 espressamente prevede che la durata dell'obbligo di riparazione "potrebbe essere intesa come avente inizio al momento dell'immissione sul mercato fino alla scadenza delle specifiche di riparabilità".

29 Art. 4, dir. 2024/1799/UE. La Direttiva, all'allegato I, contiene pure un modello standard del nuovo modulo europeo di informazione.

quali: i dati del riparatore³⁰, la natura del difetto, il prezzo, il termine entro il quale il professionista s'impegna a completare la riparazione. Il modulo dovrebbe essere fornito, su supporto durevole e gratuitamente, prima della conclusione del contratto, restando però l'utilizzo del predetto modulo a discrezione del singolo riparatore³¹.

Nella proposta della Commissione³², in realtà, era previsto l'obbligo di fornire il documento; tuttavia, nel testo adottato, il modulo standard è stato trasformato in uno strumento facoltativo che i professionisti possono utilizzare su base volontaria.

Innanzitutto, qualora il modulo venga fornito al consumatore, il riparatore sarà ritenuto adempiente rispetto ad alcuni obblighi informativi stabiliti da altre fonti legislative europee, richiamate espressamente al paragrafo 6 dell'art. 4 della Direttiva.

Se il riparatore fornisce il documento resta vincolato alle condizioni di riparazione specificate "per un periodo di 30 giorni di calendario dalla data in cui ha fornito il modulo al consumatore". Infatti, "se il consumatore accetta, entro il periodo di validità, le condizioni definite nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione, il riparatore è tenuto a eseguire il servizio di riparazione a tali condizioni"³³. Pertanto, l'adozione del modulo renderebbe *ex lege* irrevocabile la proposta contrattuale del professionista, tenuto a tenerla ferma e a non modificarla per il termine previsto dalla legge ovvero per quello più lungo previsto dalle parti³⁴. In altri termini, riportando il contenuto del Considerando 10, "le informazioni sulle condizioni di riparazione e sul prezzo contenute nel modulo dovrebbero costituire parte integrante del contratto per la prestazione dei servizi di riparazione, definendo così gli obblighi del riparatore nel quadro di tale contratto".

30 Art. 2, par. 1, n. 2) della dir. 2024/1799/UE definisce riparatore "qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i fabbricanti e i venditori che forniscono servizi di riparazione e i fornitori di servizi di riparazione indipendenti o collegati a detti fabbricanti o venditori". Si tratta, a ben vedere, di una specifica figura di professionista.

31 Il par. 1 dell'art. 4 della dir. 2024/1799/UE così recita: "I riparatori possono fornire al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione di cui all'allegato I. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione è fornito su un supporto durevole nonché entro un periodo di tempo ragionevole dopo la richiesta e prima che il consumatore sia vincolato da un contratto per la fornitura di servizi di riparazione" (corsivo nostro).

32 V. Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (COM(2023) 155 final). L'art. 4, par. 1 prevedeva che i riparatori fossero tenuti a fornire, su richiesta del consumatore, il modulo standard di informazioni.

33 Art. 4, par. 5, dir. 2024/1799/UE. Sul punto v. pure il Considerando 14, il quale statuisce che "se un riparatore decide di fornire il modulo europeo di informazioni sulla riparazione e il consumatore accetta le condizioni ivi previste, il riparatore dovrebbe essere obbligato alla riparazione. Gli Stati membri dovrebbero prevedere rimedi proporzionati ed efficaci per i consumatori qualora il riparatore non esegua il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo europeo di informazioni sulla riparazione."

34 È lo stesso par. 5 dell'art. 4 a statuire che "Il riparatore e il consumatore possono concordare un periodo di validità più lungo per il modulo europeo di informazioni sulla riparazione".

Di certo, a prescindere da ogni valutazione circa l'effettiva efficacia protettiva per il consumatore derivante della consegna di un modulo standardizzato³⁵, condizionare la vincolatività della proposta all'utilizzo del modulo stesso pare limitare di molto l'utilità della regola o comunque le speranze che essa sia davvero applicata nel mercato³⁶.

In altri termini, non è facile individuare le ragioni per cui un riparatore dovrebbe volontariamente adottare nella contrattazione uno strumento facoltativo che, oltre a imporgli dei particolari oneri di forma, ne limiterebbe anche l'autonomia negoziale nella misura in cui la sua proposta contrattuale sarà immodificabile per espressa previsione di legge³⁷.

3. La piattaforma online per la riparazione.

La Direttiva attribuisce alla Commissione il compito di sviluppare una piattaforma online europea³⁸ che consenta ai consumatori, anche tramite punti di contatto nazionali istituiti dai singoli Stati Membri³⁹, di trovare riparatori e/o venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi o iniziative di riparazione di tipo partecipativo⁴⁰.

L'art. 7, par. 6 prevede che la piattaforma debba includere funzioni di ricerca riguardanti i beni, il luogo di fornitura e le condizioni della riparazione, i tempi necessari per completarla, la disponibilità di beni sostitutivi e il luogo in cui il consumatore consegna i beni per la riparazione, nonché la disponibilità e le condizioni dei servizi accessori offerti dai riparatori e le norme di qualità europee o nazionali applicabili in materia (lett. a). Ove possibile, la piattaforma deve pure consentire la ricerca di venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni

35 Sul tema, in senso critico: ALESSI, R.: "Gli obblighi di informazione tra regole di protezione del consumatore e diritto contrattuale europeo uniforme e opzionale", *Europa e diritto privato*, 2013, p. 311 ss. L'A., discutendo dell'introduzione di varie figure di moduli standard da parte del legislatore europeo, afferma che "l'obbligo di informazione, come già rilevato, si tramuta in obbligo di consegna di un modulo, che in principio lascia fuori ogni possibile apprezzamento dell'adeguatezza del comportamento del professionista nei confronti di quel consumatore." (p. 332).

36 Nutre dubbi sul successo dello strumento pure: FACCIOLI, M.: "Economia circolare", cit., pp. 963-964. In ogni caso, la mancata adozione del modulo standard non fa venir meno l'obbligo di fornire il servizio di riparazione così come previsto dall'art. 5 della Direttiva.

37 La disciplina in parola riecheggia regole simili previste nella legislazione consumeristica, le quali però prevedono che l'adozione del modulo standard nella contrattazione sia obbligatoria. Si pensi alla disciplina del credito immobiliare ai consumatori (in particolare, l'art. 120-nonies T.U.B.) o quella del contratto di pacchetto turistico (artt. 34 e 35 del c.d. codice del turismo).

38 Art. 7, dir. 2024/1799/UE.

39 Art. 9, dir. 2024/1799/UE.

40 La Direttiva prende in considerazione quali "iniziative di riparazione di tipo partecipativo" i c.d. "caffè delle riparazioni". I *repair café*, nati ad Amsterdam nel 2009 dall'iniziativa di alcuni attivisti per l'ambiente e poi diffusisi in tutto il mondo, sono luoghi di incontro gratuiti e dove riparare oggetti con il supporto di persone più esperte. Su queste e altre iniziative di promozione "dal basso" dell'economia circolare v.: VAN DER VELDEN, M.: "'Fixing the World One Thing at a Time': Community repair and a sustainable circular economy", *Journal of Cleaner Production*, 2021, pp. 1 ss.

difettosi da ricondizionare e iniziative di riparazione di tipo partecipativo (lett. b). I consumatori potranno inoltre formulare, attraverso la piattaforma, la richiesta del modulo europeo di informazioni sulla riparazione ai soggetti che lo offrono (lett. c).

Ad ogni modo, solo in esito all'implementazione della piattaforma si potrà valutare l'impatto che uno strumento di questo genere possa avere sull'effettiva diffusione e sviluppo dei servizi di riparazione a livello nazionale ed europeo⁴¹.

IV. GLI INTERVENTI SULLA DIRETTIVA 2019/771/UE.

Ci si vuole ora soffermare sulle disposizioni contenute nell'art. 16 della Direttiva 2024/1799/UE, le quali contengono alcuni interventi di modifica della Direttiva 2019/771/UE. Il legislatore europeo ha dunque riformato la disciplina sulla vendita di beni di consumo soli tre anni dalla scadenza del termine per il suo recepimento⁴².

Come precisato dall'art. 1, par. 2, la Direttiva 2024/1799/UE si applica alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetto che si verifichi o si manifesti al di fuori dell'operatività della c.d. garanzia legale prevista dall'art. 10 della Direttiva 2019/771/UE⁴³. Tuttavia, la nuova normativa prevede che l'estensione temporale di tale garanzia, fissata in due anni dalla consegna del bene⁴⁴, venga dilatata per una volta, per 12 mesi, qualora venga effettuata una riparazione da parte del venditore⁴⁵.

41 Sul punto: FACCIOLO, M.: "Economia circolare", cit., pp. 964-965.

42 L'art. 24 della dir. 2019/771/UE prevedeva che entro il 1° luglio 2021 gli Stati membri adottassero le disposizioni necessarie per conformarsi alla Direttiva e che le stesse fossero applicate a decorrere dal 1° gennaio 2022. Com'è noto, in Italia, la Direttiva su determinati aspetti della vendita di beni è stata attuata con il d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170, il quale ha disposto l'inserimento dei nuovi artt. 128 - 135-septies nel codice del consumo.

43 Com'è noto, la disciplina europea riconosce al consumatore-acquirente il diritto di chiedere e ottenere il ripristino della conformità attraverso la riparazione o sostituzione del bene non conforme al contratto. A questi rimedi conservativi, si aggiungono quelli della riduzione del prezzo e della risoluzione del contratto, accessibili per l'acquirente solo quando il ripristino appaia impossibile, sproporzionato oppure venga attuato senza l'osservanza di termini congrui o con notevoli inconvenienti (art. 13, par.4, dir. 2019/771/UE). Sull'anomalia che i rimedi conservativi, ed in particolare la riparazione, rappresentano per il regime domestico del contratto di compravendita v., *ex multis*, LUMINOSO, A.: *La compravendita*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 541-453.

44 La dir. 2019/771/UE prevede che il venditore sia responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro due anni da tale momento, potendo gli Stati membri introdurre anche termini più lunghi in sede di recepimento (art. 10, par. 2 e 3, dir. 2019/771/UE). Nell'ordinamento italiano la norma sui termini è confluita nel nuovo art. 133 cod. cons., il quale prevede che il venditore sia responsabile per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna e che si manifesta entro due anni da tale momento. Su questa disciplina: FACCIOLO, M.: "La durata della responsabilità del venditore e la prescrizione dei diritti del consumatore", in AA.VV., *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel Codice del consumo*, (a cura di G. DE CRISTOFARO), Giappichelli, Torino, 2022, pp. 383 ss.; nella dottrina straniera, v. GSELL, B.: "Time limits of remedies under Directives (EU) 2019/770 and (EU) 2019/771 with particular regard to hidden defects", in AA.VV.: *El derecho privado en el nuevo paradigma digital*, a cura di E. ARROYO I AMAYUELAS y S. CÁMARA LAPUENTE, Marcial Pons, 2020, pp. 101-118.

Art. 5, par. 3, dir. 2024/1799/UE.

45 L'art. 16, par. 1, n. 2) della dir. 2024/1799/UE introduce nell'art. 10 della Direttiva 2019/771/UE un paragrafo 2 bis, il quale recita che "se, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, si effettua una riparazione come

La regola introdotta vorrebbe rendere più appetibile⁴⁶ per il consumatore la scelta del rimedio della riparazione, posto che rimane immutato il regime che lascia piena libertà al compratore di optare tra riparazione e sostituzione “purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze [...]”⁴⁷. Questa disposizione presenta due limiti rispetto al dell’obiettivo di promozione del rimedio della riparazione: innanzitutto, è opinione condivisa in dottrina⁴⁸ che qualora il consumatore opti per la sostituzione del bene non conforme e riceva un bene nuovo, allora decorra un nuovo termine di durata biennale della garanzia. È evidente che un’estensione di soli dodici mesi in caso di riparazione non muta la circostanza che il rimedio in questione sia meno conveniente per il consumatore rispetto alla sostituzione⁴⁹. In secondo luogo, all’estensione temporale della garanzia non si accompagna una parallela estensione dell’operatività dell’inversione dell’onere della prova prevista dall’art. 11 della Direttiva 2019/771/UE⁵⁰. La regola rende dunque assolutamente più gravosa la posizione del consumatore che intenda beneficiare della garanzia nel periodo supplementare⁵¹.

La Direttiva, ancora, introduce nell’art. 7, par. 1, lett. d) della Direttiva sulla vendita un nuovo requisito oggettivo di conformità dei beni, la “riparabilità”. Tale requisito si colloca fra la “durabilità” e la “funzionalità” ampliando così il novero dei parametri “ecologici” di conformità e rafforzando l’idea che la ragionevole aspettativa del consumatore sulle caratteristiche del bene, tutelata dalla

rimedio per rendere conformi i beni, il periodo di responsabilità è esteso una volta di dodici mesi.”. Peraltro, gli Stati membri possono “incentivare ulteriormente la riparazione prevedendo altre estensioni del periodo di responsabilità del venditore nel caso in cui siano effettuate ulteriori riparazioni. Gli Stati membri potrebbero altresì introdurre o mantenere norme che prevedono l’estensione della responsabilità del venditore in caso di riparazioni per periodi superiori a 12 mesi”. In ogni caso però “gli Stati membri che non prevedono termini fissi per la responsabilità del venditore oppure prevedono solo un termine di prescrizione dei rimedi dovrebbero garantire che la responsabilità del venditore o il termine di prescrizione dei rimedi in caso di riparazione sia almeno equivalente a due anni e 12 mesi, il che corrisponde al periodo minimo di responsabilità del venditore stabilito dalla Direttiva (UE) 2019/771 e all’estensione minima di tale periodo in caso di riparazione.” (Considerando 40).

- 46 Il già citato Considerando 40 argomenta infatti che l’estensione del periodo di garanzia è introdotta “al fine di incentivare i consumatori a scegliere la riparazione per rendere conformi i beni nel quadro della responsabilità del venditore, e quindi di promuovere la riparazione”.
- 47 Art. 13, par. 2, dir. 2019/771/UE. Nell’ordinamento italiano v. art. 135-bis, comma 2, cod. cons. Sul tema v. MATERA, D.M.: “Difetto di conformità, gerarchia dei rimedi e sostenibilità ambientale nel nuovo art. 135-bis cod. cons. e nella Dir. 771/2019”, *Riv. dir. priv.*, 2022, p. 463, il quale sostiene che la sostituzione sarebbe incentivata da vari fattori: la maggiore attrattività di un prodotto nuovo rispetto a uno riparato; la possibilità riconosciuta dall’art. 135-ter, 4 comma, cod. cons. all’acquirente di ottenere un bene completamente nuovo, senza alcuna spesa, anche a distanza di tempo dal momento della conclusione del contratto; la diffidenza del consumatore nell’affidare il proprio bene a un riparatore. Anche PAGLIANTINI, S.: “Contratti di vendita di beni”, cit., 213 sostiene che la sostituzione è più favorevole per il consumatore poiché gli procura sempre un nuovo bene.
- 48 In questo senso in dottrina, v.: FACCIOLI, M., “La durata della responsabilità”, cit., p. 338.
- 49 In senso conforme, v. FACCIOLI, M.: “Economia circolare”, cit., p. 954, nt. 30.
- 50 Infatti, secondo la disposizione citata “qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato, si presume che fosse sussistente al momento della consegna del bene, salvo prova contraria o che la presunzione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”. Per l’ordinamento italiano, v. art. 135 cod. cons.
- 51 In senso conforme, v. FACCIOLI, M.: “Economia circolare”, cit., p. 954.

disposizione, includa anche quella riferibile alla sostenibilità sua e del suo ciclo produttivo⁵².

In terzo luogo, la Direttiva sulla riparazione introduce un nuovo paragrafo 2 bis all'art. 13 della Direttiva sulla vendita, con il quale si impone al venditore un obbligo di informazione del consumatore in ordine alla possibilità di scegliere tra la sostituzione e la riparazione del bene, nonché in merito all'estensione della durata della garanzia che deriva dall'intervento di riparazione, di cui si è già detto. Anche in questo caso la scelta normativa si affida alla coscienza ecologica del singolo consumatore, il quale, edotto delle tutele a propria disposizione, si dovrebbe orientare spontaneamente verso la scelta più sostenibile⁵³.

Ulteriore modifica riguarda l'art. 14, par. 1, dir. 2019/771/UE, sulle modalità di riparazione e sostituzione del bene non conforme. A parte l'irrilevante sostituzione dell'inciso della lett. a), che da "senza spese" viene modificato in "a titolo gratuito", il legislatore detta due nuove disposizioni, che si riferiscono alla condotta del venditore che proceda al ripristino di conformità tramite riparazione o sostituzione.

In primo luogo, si contempla la possibilità che al consumatore venga fornito in comodato un bene sostitutivo, anche ricondizionato, per il tempo necessario alla riparazione. Come evidenziato dal Considerando 42, si tratta di una soluzione idonea ad evitare che il consumatore vada incontro ai "notevoli inconvenienti" indicati all'art. 14, par. 1, lett. c)⁵⁴ della Direttiva sulla vendita, pur permanendo sul professionista l'obbligo di attuare il rimedio entro il "periodo di tempo ragionevole" indicato dalla precedente lett. b) della stessa disposizione.

In secondo luogo, si prevede la facoltà del venditore di fornire, dietro esplicita richiesta del consumatore, un bene ricondizionato per adempiere al suo obbligo di sostituzione del prodotto difettoso.

52 Sul punto, v. le riflessioni di BERTELLI, F.: "Dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, conformità oggettiva ed economia circolare", in AA.VV.: *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel Codice del consumo*, (a cura di G. DE CRISTOFARO), Giappichelli, Torino, 2022, p. 240. A ben vedere, alcuni commentatori ritengono che il requisito oggettivo della riparabilità possa estrapolarsi in via ermeneutica da quello della "durabilità": FADDA, R.: *La sostenibilità*, cit., pp. 95 ss.; PAGLIANTINI, S.: "L'armonizzazione", cit., p. 231, il quale affermava che "una sufficiente durabilità, ci limitiamo a questa battuta, se da un lato misura infatti l'effettività del periodo biennale di garanzia legale, dall'altra sottende una riparabilità gratuita di quello stesso bene quale condizione da osservare per un certo lasso temporale, che ha da essere corrispondente al suo c.d. ciclo di vita utile (artt. 7, par. 1, lett. d e 17, par. 1)".

53 A mente del Considerando 41, l'informazione fornita sensibilizzerebbe il consumatore "in merito alle due alternative e ai vantaggi derivanti dalla scelta della riparazione. Tale obbligo di informazione incoraggerebbe il consumo sostenibile e contribuirebbe a un'economia circolare". In ogni caso, alla luce dei limiti della pur novellata disciplina del rimedio della riparazione di cui si è detto sopra, i vantaggi del ricorso a tale rimedio per il consumatore paiono esigui o addirittura assenti.

54 Sul tema, v. PERFETTI, G.: "Il divieto di arrecare "notevoli inconvenienti" al consumatore in sede di ripristino della conformità al contratto del bene di consumo difettoso", *Studium iuris*, 2020, IV, 430-434.

Nuovamente, pare che queste due disposizioni possano avere un'efficacia limitata ai fini della promozione del rimedio della riparazione nell'ambito della disciplina della vendita di beni di consumo: la prima, poiché introduce una mera facoltà e non un obbligo di fornire un bene sostitutivo per il periodo necessario alla riparazione; la seconda, perché fa ancora una volta appello alla coscienza ecologica del singolo consumatore, il quale dovrebbe volontariamente rinunciare a ricevere un bene sostitutivo nuovo per accontentarsi di uno ricondizionato.

Il legislatore europeo non è però arrivato a stabilire ciò che da parte di molti commentatori⁵⁵ parrebbe la soluzione normativa più adeguata a una vera spinta verso un consumo sostenibile: anteporre il rimedio della riparazione a quello della sostituzione del bene non conforme, creando così una gerarchia anche fra tali rimedi conservativi del contratto. Invero, nel Considerando 48 della Direttiva 2019/771/UE viene implicitamente contemplata tale eventualità laddove si affermava che “il fatto di consentire al consumatore di chiedere la riparazione dovrebbe incoraggiare un consumo sostenibile e contribuire a una maggiore durabilità dei prodotti”.

In verità, nell'originaria proposta della Commissione si prevedeva di modificare l'art. 13, par. 1 della Direttiva 2019/771/UE statuendo che il venditore avrebbe dovuto riparare il bene al fine di ripristinarne la conformità nei casi in cui i costi di sostituzione fossero stati pari o superiori ai costi di riparazione. Dunque, il consumatore avrebbe mantenuto la possibilità di scelta fra i due rimedi manutentivi solo ove la sostituzione fosse risultata più economica della riparazione. Tale disposizione, per altro sottoposta a serrate critiche da parte della dottrina⁵⁶, non è stata comunque versata nel testo finale.

Di certo, l'enfasi riservata al rimedio della riparazione potrebbe dare nuova linfa a quelle interpretazioni a mente delle quali già ora, secondo la normativa vigente, la riparazione dovrebbe comunque ritenersi il rimedio posto in via primaria nella scala gerarchica, poiché quello meglio in grado di contemperare l'interesse dei

55 Critico nei confronti della scelta di non prevedere una vera e propria *priority of repair* nella Direttiva 2019/771/UE è MÖLLERS, T. M. J.: “The weaknesses of the sale of goods directive-dealing with legislative deficits”, *Juscivile*, 2020, p. 1186, il quale afferma che “it would have made sense for the Sale of Goods Directive to clearly state the priority of repair, i.e. not to give the consumer the right to choose between rectification of defects or replacement”; nonché TERRY, E.: “A right to repair? Towards sustainable remedies in consumer law”, *European Review of Private Law*, 2019, pp. 851-873.; GARCÍA GOLDAR, M., “Propuestas para garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles (ODS 12)”, *Revista del Fenomeno Social*, 2021, p. 91-114. Nella letteratura italiana: BARENGHI, A.: “Osservazioni sulla nuova disciplina”, cit., p. 812; MATERA, D.M.: “Difetto di conformità”, cit., p. 464, il quale sostiene che la disciplina in parola “si rivelerebbe allora intrinsecamente incoerente. Da un lato infatti, in linea con quanto previsto nella Dir. 771/2019, dovrebbe tendere a favorire il passaggio verso un'economia circolare e un consumo maggiormente sostenibile; dall'altro, però, nel limitare la libertà di scelta del consumatore tra riparazione e sostituzione, attribuisce rilievo espresso ai soli interessi del venditore, contribuendo alla ricostruzione di un sistema in cui il consumatore sarebbe addirittura incentivato a richiedere la sostituzione.”

56 Per una ricognizione dei principali rilievi critici, v. FACCIOLI, M.: “Economia circolare”, cit., pp. 951-952.

consumatori a ottenere beni conformi con quello generale a contenere l'impatto ambientale dei consumi⁵⁷.

IV. CONCLUSIONI.

Alla luce dell'analisi sin qui condotta, si possono delineare alcune riflessioni conclusive.

Innanzitutto, le criticità evidenziate nelle pagine risultano depotenziare l'effettiva capacità della Direttiva 2024/1799/UE di promuovere un diffuso ricorso al rimedio della riparazione da parte dei consumatori: se, da un lato, è da guardare con favore la ribadita centralità nelle *policy* dell'Unione della difesa ambientale e della promozione dell'economia sostenibile e circolare, d'altro canto, l'interprete non può esimersi dal registrare l'assenza o, al più, la scarsa evidenza di precise scelte regolatorie che rendano davvero attrattivo per il consumatore il rimedio della riparazione. Ciò sia per quanto riguarda i rapporti con il fabbricante che quelli con il venditore di beni di consumo, e dunque nelle ipotesi di operatività della garanzia legale di cui alla Direttiva 2019/771/UE.

Guardando al rapporto fra il consumatore e il fabbricante, si deve ribadire innanzitutto come il nuovo obbligo di riparazione di cui all'art. 5 della Direttiva sia previsto solo per determinate tipologie di beni; ma, soprattutto, rileva in negativo in fatto che il legislatore europeo non abbia a monte individuato quali siano gli strumenti di implementazione di tale obbligo e le tutele offerte al consumatore nelle ipotesi di lesione del suo diritto alla riparazione. Tra l'altro, le soluzioni normative che i vari Stati membri potrebbero adottare in sede di recepimento potrebbero essere distanti fra loro, risultando così svilito il principio di massima armonizzazione che informa la Direttiva.

Venendo invece al rapporto fra il consumatore e il venditore tenuto ad offrire la riparazione, le novità introdotte poco cambiano rispetto al sistema dei rimedi delineati dalla Direttiva 2019/771/UE nel suo testo originario. La disciplina parrebbe far permanere il rimedio della riparazione meno conveniente rispetto alla sostituzione, anche dal punto di vista normativo. Dunque, il legislatore pare affidarsi alla coscienza ecologica del singolo consumatore, pur se indirizzato nelle sue scelte dai nuovi oneri informativi che gravano sui professionisti e che lo vedono come destinatario⁵⁸. In sede di recepimento, gli Stati membri potrebbero mitigare

57 Per un'analisi di queste letture ermeneutiche si rimanda a FADDA, R.: *La sostenibilità*, cit., pp.120 ss. MATERA, D.M.: "Difetto di conformità", cit., pp. 464 ss.; BERTELLI, F.: "Dichiarazioni pubbliche", cit., pp. 242 ss., la quale afferma che "l'enfasi posta dal legislatore comunitario sulla durabilità come qualità del prodotto lascia chiaramente intendere l'esigenza di aumentare la sostenibilità di produzione e consumo e ciò autorizza a prediligere la riparazione come rimedio assolutamente preferenziale, in quanto idoneo ad attuare il principio dello sviluppo sostenibile in funzione interpretativa e conformativa".

58 Il riferimento va all'obbligo informativo previsto dall'art. 6, dir. 2024/1799/UE nei rapporti fra fabbricanti e consumatori e quello di cui al nuovo par. 2 bis dell'art. 13, dir. 2019/771/UE nei rapporti fra venditori e

tali criticità, innanzitutto coordinando la nuova regola sull'allungamento del termine di operatività della garanzia con quella sull'onere della prova di cui all'art. 11 della direttiva 2019/771/UE: si potrebbe infatti stabilire che l'ulteriore difetto di conformità che si manifesti entro un determinato periodo dalla consegna del bene riparato, si presuma sussistente fin da quel momento, salvo prova contraria a carico del professionista.

In ogni caso, restano ancora sullo sfondo i dubbi sollevati da alcuni commentatori⁵⁹ circa la reale maggiore sostenibilità ambientale del rimedio della riparazione, soprattutto quando vengano in rilievo i costi economici e ambientali del trasporto del bene difettoso dal consumatore al riparatore e viceversa.

Andando, invece, ai profili di apprezzamento della Direttiva, può affermarsi, in un'ottica di sistema, che il recente intervento normativo permetta di evidenziare una tendenza dell'attuale diritto privato europeo dei consumi.

Non è una novità che, all'esito di un'analisi attenta, la disciplina consumeristica europea appaia portatrice di una funzione regolatoria del mercato, ossia che sussista una "funzionalizzazione dell'agire del singolo, sia esso consumatore o impresa debole, ad un interesse pubblico più generale, che è la regolazione del mercato, inteso non in senso economico, come mero *ordo naturalis*, ma in senso giuridico costruttivistico, come *ordo legalis*, conformato cioè dalle regole del diritto positivo"⁶⁰.

Una volta inserito nel sistema degli obiettivi di *policy* quello dello sviluppo sostenibile, questo inevitabilmente reagisce con la disciplina dei rapporti di consumo⁶¹ e il ruolo del consumatore quale agente regolatore del mercato muta.

consumatori. A questo si aggiungano il modulo europeo di informazione sulla riparazione e la piattaforma europea sulla riparazione di cui rispettivamente agli artt. 4 e 7 della dir. 2024/1799/UE.

59 Per alcuni rilievi critici e ulteriori riferimenti bibliografici v. FACCIOU, M.: "Economia circolare", cit., pp. 966-967.

60 MAZZAMUTO, S.: *Il contratto di diritto europeo*, Giappichelli, Torino, 2020, p.101; ma sul tema v. anche Id: "Equivoci e concettualismi nel diritto europeo dei contratti: il dibattito sulla vendita dei beni di consumo", *Europa e diritto privato*, 2004, pp.1036 ss.

61 Sull'effetto potenzialmente dirompente che il principio di sostenibilità potrebbe avere sul diritto dei contratti, v. MARINO, G.: "Obsolescenza programmata, durabilità dei beni con elementi digitali e tutele del consumatore", *Persona e mercato*, 2024, pp. 189-193. L'A. afferma che "la risposta al problema della identificazione del senso presente e futuro del *consumer law* nella cornice dell'economia circolare non sembra poter essere affrontata con un occasionale e asistemico esercizio, meramente tecnico, di adeguamento e "rammendo" delle regole e delle tecniche di tutela consumeristica al cangiante scenario. [...] Piuttosto, è passaggio ineludibile una riflessione sulle fondamenta politiche e sulle *rationes* giuridiche su cui si erge il diritto dei consumatori al tempo del *Green Deal* europeo. Serve cioè un ritorno alla teoria, a un'ermeneutica e a una dogmatica assiologicamente orientate, che consenta di ripensarne principi e categorie ordinanti in un modello economico e sociale stravolto, entro il quale sopravanzano nuove e potenti istanze valoriali condensate nel principio di sostenibilità" (pp. 192-193).

Nel sistema delineato dalla Direttiva, come si è cercato di evidenziare, particolare rilievo si è dato alla sensibilità e alla “responsabilità sociale del consumatore”⁶², il quale è chiamato a scegliere un rimedio, quello della riparazione, che appare il più sveniente dal punto di vista meramente economico.

Del ruolo fondamentale che il senso critico del consumatore assuma alla luce della fragilità della disciplina delineata pare essere consapevole anche il legislatore europeo ove prevede, l’obbligo degli Stati membri di adottare almeno una delle misure volte a promuovere la riparazione. Tra queste il Considerando 36 individua pure misure di natura non finanziaria: in particolare, esse possono includere campagne di informazione nonché misure di sostegno alle iniziative di riparazione di tipo partecipativo attraverso mezzi diretti, come la messa a disposizione di spazi per laboratori di riparazione o luoghi di riunione, ad esempio in centri comunitari o culturali. Tali interventi, in altri termini, mirano a stimolare la coscienza ecologica del consumatore, il quale è, anche in questo caso, “più un mezzo che un fine”⁶³.

In questa nuova stagione del diritto dei consumi ecologicamente orientato, il consumatore è ancora una volta tutelato in quanto strumento di promozione di un interesse più generale, che oggi non è solo la creazione e il mantenimento di un mercato concorrenziale, efficiente e dinamico, ma anche la promozione dello sviluppo sostenibile nell’interesse delle generazioni future⁶⁴.

62 Sul tema v. VESSIA, F.: “La responsabilità sociale delle imprese e dei consumatori”, *Federalismi.it*, n. 15, 2019. PERILLO, T.: “Dal consumatore “debole” al consumatore “attivo”: itinerari della “conversione ecologica”, *Ambientediritto.it*, n. 4, 2022, la quale afferma che “il consumatore ha le potenzialità per influire sui processi produttivi, così indirizzando «il mercato ad assumere comportamenti socialmente» ed ecologicamente corretti e giustificando un nuovo approccio in ordine al riconoscimento di una funzione conformativa al principio dello sviluppo (umano) sostenibile. Si transita, quindi, dalla «responsabilità sociale d’impresa» alla «responsabilità sociale del consumatore», in cui questi è sì destinatario di diritti, ma è anche soggetto di doveri, co-regolatore nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità” (p. 31).

63 MAZZAMUTO, S.: *Il contratto*, cit., 34.

64 MAZZAMUTO, S.: *Il contratto*, cit., 151, efficacemente afferma come “la tutela del consumatore risulta propedeutica non già alla protezione dell’interesse di consumo immediato, bensì alla salvaguardia della sopravvivenza delle generazioni future”.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV.: *La vendita di beni di consumo* (a cura di R. ALESSI), Giuffrè, Milano, 2005.

AA.VV.: *Class action. Commento sistematico alla L.12 aprile 2019, n. 31* (a cura di B. Sassani), Pacini, Pisa, 2019.

ALESSI, R.: "Gli obblighi di informazione tra regole di protezione del consumatore e diritto contrattuale europeo uniforme e opzionale", *Europa e diritto privato*, 2013.

ALPA, G.: "Aspetti della nuova disciplina delle vendite nell'Unione europea", *Contratto e impresa*, 2019.

ATTANASIO, C.: *Obblighi legali a contrarre e tutela della concorrenza*, E.S.I., Napoli, 2022.

BARENGHI, A.: "Osservazioni sulla nuova disciplina delle garanzie nella vendita di beni di consumo", *Contratto e impresa*, 2020.

BERTELLI, F.: "L'armonizzazione massima della Direttiva 2019/771 UE e le sorti del principio di maggior tutela del consumatore", *Europa e diritto privato*, 2019.

CATERINI, E.: "Iniziativa economica privata e «crisi ecologica». Interpretazione anagogica e positivismo", in AA.VV., *Diritto europeo e legalità costituzionale a trent'anni dal volume di Pietro Perlingieri. Atti dell'Incontro di Studi dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato*, 9-10 settembre 2022, (coord. da G. PERLINGIERI, E. GIORGINI), E.S.I., Napoli, 2024.

DE CRISTOFARO, G.: "40 anni di diritto europeo dei contratti dei consumatori: linee evolutive e prospettive future", *Contr.*, 2019.

DE NOVA, G.: "La disciplina della vendita dei beni di consumo nel "Codice" del consumo", *Contratti*, 2006.

FACCIOLI, M.:

- "Economia circolare e sostenibilità ambientale nel diritto dei consumatori: prime note sulla dir. 2024/1799/UE recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni", *Persona e Mercato*, 2024.
- "La durata della responsabilità del venditore e la prescrizione dei diritti del consumatore", in AA.VV.: *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel Codice del consumo*, (a cura di G. DE CRISTOFARO), Giappichelli, Torino, 2022.

- “La nuova disciplina europea della vendita di beni ai consumatori (dir. (UE) 2019/771): prospettive di attuazione delle disposizioni sui termini”, *Le nuove leggi civili commentate*, 2020.

FADDA, R.: *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, E.S.I., Napoli, 2024.

FERRANTE, E.: “La Direttiva 19/771/UE in materia di vendita a consumo: primi appunti”, *Annuario del contratto 2018*, 2019.

FERRI, C.: “L’azione inibitoria prevista dall’art. 1469-sexies c.c.”, *Riv. dir. proc.*, 1996.

GARCÍA GOLDAR, M.: “Propuestas para garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles (ODS 12)”, *Revista del Fenomeno Social*, 2021.

GSELL, B.: “Time limits of remedies under Directives (EU) 2019/770 and (EU) 2019/771 with particular regard to hidden defects”, in AA.VV.: *El derecho privado en el nuevo paradigma digital*, a cura di E. ARROYO I AMAYUELAS y S. CÁMARA LAPUENTE, Marcial Pons, 2020.

GRASSO, E.: “Una tutela giurisdizionale per l’ambiente”, *Riv. dir. proc.*, 1987.

IANDOLI, A.: “La Class action consumeristica: il nuovo ventaglio di tutele offerto dalla Direttiva n. 2020/1828 si innesta sulle orme della legge n. 31/ 2019”, *Judicium*, 2024.

IMBRUGLIA, D.: “Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori”, *Persona e mercato*, 2021.

LIPARI, R.: “Premesse per un diritto civile dell’ambiente”, *Riv. dir. civ.*, 2024.

LUMINOSO, A.: *La compravendita*, Giappichelli, Torino, 2021.

LUMINOSO, A. y BIN, M.: *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, CEDAM, Padova, 2003.

MARINO, G.: “Obsolescenza programmata, durabilità dei beni con elementi digitali e tutele del consumatore”, *Persona e mercato*, 2024.

MATERA, D.M.: “Difetto di conformità, gerarchia dei rimedi e sostenibilità ambientale nel nuovo art. 135-bis cod. cons. e nella Dir. 771/2019”, *Riv. dir. priv.*, 2022.

MAZZAMUTO, S.:

- "Equivoci e concettualismi nel diritto europeo dei contratti: il dibattito sulla vendita dei beni di consumo", *Europa e diritto privato*, 2004.
- *Il contratto di diritto europeo*, Giappichelli, Torino, 2020.

MÖLLERS, T. M. J.: "The weaknesses of the sale of goods directive-dealing with legislative deficits", *Juscivile*, 2020.

NARDO, G.N.: "L'azione inibitoria", *Judicium*.

NIVARRA, L.: *L'obbligo a contrarre e il mercato*, CEDAM, Padova, 1989.

OSTI, C.: *Nuovi obblighi a contrarre*, Giappichelli, Torino, 2004.

PAGLIANTINI, S.: "Contratti di vendita di beni: armonizzazione massima, parziale e temperata della dir. 2019/2019/771/UE", *Giur. It.*, 2020.

PALUMBO, A.: "La Commissione presenta una proposta legislativa per attribuire ai consumatori un nuovo diritto alla riparazione: gli aspetti salienti e le sinergie con altre proposte", *Contr.*, 2023.

PENNASILICO, M.: "Economia circolare e diritto: ripensare la "sostenibilità"", *Persona e Mercato*, 2021.

PERILLO, T.: "Dal consumatore "debole" al consumatore "attivo": itinerari della "conversione ecologica", *Ambientediritto.it*, n. 4, 2022.

PONZÙ DONATO, F.: "Danno da prodotto difettoso e diritto alla riparazione del bene", *Jus Civile*, 2, 2004.

RICCIUTO, V.: "Gli obblighi a contrarre", in AA.VV.: *I contratti in generale, Trattato dei contratti*, I, (diretto da P. RESCIGNO e E. GABRIELLI), Milano, 2006.

SARTORIS, C.: "La risoluzione della vendita di beni di consumo nella dir. n. 771/2019 UE. Commento a dir. Parlamento e Consiglio dell'Unione europea n. 771 del 2019", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, II, 2020.

SCOGNAMIGLIO, R.: "voce Illecito (diritto vigente)", *Noviss. Dig.*, UTET, Torino, 1962.

TERRYN, E.: "A right to repair? Towards sustainable remedies in consumer law", *European Review of Private Law*, 2019.

TRIMARCHI, P.: "voce Illecito (Diritto privato)", *Enc. Dir.*, Vol. XX, Giuffrè, Milano, 1970.

VAN DER VELDEN, M.: "'Fixing the World One Thing at a Time': Community repair and a sustainable circular economy", *Journal of Cleaner Production*, 2021.

VESSIA, F.: "La responsabilità sociale delle imprese e dei consumatori", *Federalismi. it*, n. 15, 2019.

VETTORI, G.: "L' "interesse" delle generazioni future", *Persona e mercato*, 2023.

